



*Comune di Aquilonia*  
*Provincia di Avellino*



*Ufficio Segreteria*

# **COMUNE DI AQUILONIA**

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

**Approvato con del. C.C. n. 11 del 29/06/2011**

## **PREMESSA**

Il presente regolamento emanato ai sensi degli artt. 25 e 26 della L.R. 7 gennaio 2000 n. 1, disciplina le modalità di svolgimento delle attività di commercio al dettaglio e le somministrazioni di alimenti e bevande sulle aree pubbliche, definite al comma 1 dell'art. 28 del D. lgv n. 114/98.

## **TITOLO I NORME COMUNI**

### **ART.1 INQUADRAMENTO NORMATIVO**

1. L'esercizio dell'attività di vendita di merci di dettaglio e le somministrazioni di alimenti e bevande sulle aree pubbliche sono regolati :
  - dal D. Lgs. 114/1998
  - dalla L.R. 7/1/2000 n. 1 e smi
2. Per il settore alimentare, a tutela delle esigenze igienico sanitarie, si richiamano le norme comunitarie, nazionali, regionali e comunali vigenti in materia

### **ART. 2 DEFINIZIONE**

1. Per commercio su aree pubbliche si intende l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, come definite dall'articolo 28 de Decreto Legislativo n.114/98, che può essere esercitata:
  - A) su posteggi dati in concessione
  - B) su qualsiasi area purchè in forma itinerante.

### **ART. 3 AUTORIZZAZIONI**

1. L'esercizio dell'attività è soggetta ad autorizzazione rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite a norma delle leggi vigenti

2. L'autorizzazione di tipo "A", per il commercio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio, che abilita il titolare ad esercitare anche il commercio in forma itinerante nell'ambito della Regione Campania, è rilasciata dal Funzionario Responsabile del servizio Commercio a norma dell'articolo 27 della legge regionale n. 1/2000
3. L'autorizzazione di tipo "B", per il commercio su aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante in tutto il territorio nazionale che abilita il titolare ad esercitare l'attività di vendita anche presso il domicilio del consumatore o nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o di svago e lo abilita, altresì, alla partecipazione sia alle fiere che si svolgono nell'ambito della Regione Campania, sia nell'ambito delle altre regioni del territorio nazionale, è rilasciata dal Funzionario Responsabile del servizio Commercio a norma dell'articolo 28 della L.R. 1/2000 ai residenti e alle società che hanno sede legale nel Comune di Aquilonia

#### **ART. 4 RISPETTO DELLE NORME IGIENICO SANITARIE**

1. Le autorizzazioni all'esercizio dell'attività di vendita ed alla somministrazione di prodotti alimentari e bevande su aree pubbliche sono rilasciate previo accertamento dell'autorità sanitaria territorialmente competente in ordine alla sussistenza dei prescritti requisiti di carattere igienico sanitario, sulla base delle norme vigenti in materia
2. In ogni caso è vietato tenere i prodotti alimentari ad un'altezza inferiore a 50 centimetri dal suolo.
3. Gli addetti alla vendita ed alla manipolazione di alimenti devono essere in possesso dei requisiti professionali e sanitari previsti dalle norme in materia (es. libretti di idoneità sanitaria) e, a richiesta degli organi di vigilanza, devono esibirne dimostrazione

#### **ART. 5 UFFICI COMPETENTI**

1. Il Responsabile del servizio Commercio, che in questo Comune coincide con il Responsabile dell'Ufficio Attività Produttive (**SUAP**) provvede:
  - con il supporto dell'Ufficio Tecnico e Ufficio di Vigilanza Urbana, alle rilevazioni previste dall'articolo 24 della Legge regionale N. 1/2000
  - al rilascio delle autorizzazioni di tipo "A" nei termini previsti dall'articolo 27 della legge regionale n. 1/2000
  - al rilascio delle nuove autorizzazioni di tipo "B" ed alle autorizzazioni in caso di sub ingresso
  - nei termini previsti dal comma 8 dell'articolo 27 e dal comma 5 dell'articolo 28 della legge regionale n. 1/2000, alla conversione delle autorizzazioni rilasciate con la normativa preesistente ed al correlato rilascio delle concessioni di posteggio
  - a quanto previsto dall'articolo 30 della Legge regionale n. 1/2000
  - a tenere lo schedario delle imprese esercenti il commercio su aree pubbliche come previsto dall'articolo 43 della Legge regionale n. 1/2000
  - alle comunicazioni previste dall'articolo 44 della Legge regionale n.1/2000

2. Il Responsabile del servizio Commercio provvede al controllo del rispetto delle norme in materia di :
  - a. di commercio su aree pubbliche;
  - b. di igiene e sanità;
  - c. di occupazione del suolo pubblico;
  - d. di circolazione stradale.
3. Il responsabile del Servizio acquisisce le notizie sulle presenze e sulle assenze al mercato da riportare nello schedario previsto dall'articolo 43 della Legge regionale n. 1/2000 .
4. Il responsabile dell'Ufficio Tecnico e tecnico Manutentivo è responsabile di tutti i servizi organizzativi e manutentivi delle aree destinate a mercato, fiere, mostre-mercato e sagre. In particolare egli provvede, di concerto con il Servizio Economico Finanziario ed il servizio di Vigilanza, a quanto di propria competenza è previsto nel presente regolamento e nelle norme da esso richiamate

## **TITOLO II COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE**

### **Articolo 6 ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ**

1. L'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante è consentita in tutto il territorio del Comune di Aquilonia.
2. Si richiama qui il limite all'esercizio dell'attività stabilito dall'articolo 32 , comma 5 , della Legge regionale n. 1/2000 ai sensi del quale , nelle giornate in cui si svolgono attività di mercato , l'operatore itinerante deve esercitare la propria attività al di fuori dell'area di mercato e ad una distanza minima di 500 metri dalla stessa da misurare sul nastro viario più breve.
3. La sosta è consentita per non più di un'ora nello stesso luogo e comunque la sosta degli autoveicoli deve essere effettuata compatibilmente con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.
4. La distanza che ogni operatore deve rispettare, tra un luogo di sosta e un altro, non deve essere inferiore a metri 100 .
5. E' vietata l'occupazione del suolo pubblico con attrezzature, banchi, cassette o quant'altro.

### **Articolo 7 VENDITA A DOMICILIO**

1. Le vendite a domicilio possono essere effettuate su tutto il territorio comunale
2. Gli esercenti l'attività di vendita a domicilio sono tenuti a comunicare al SUAP l'intenzione di esercitare la propria attività sul territorio comunale, esibendo l'autorizzazione in originale e fornendo le generalità di colui o coloro che materialmente effettuano le vendite. In caso di mancata comunicazione è prevista una sanzione pecuniaria regolamentata dalle leggi vigenti ed in caso di recidiva la sanzione è triplicata

### **ARTICOLO 8 ORARIO D' ESERCIZIO**

1. L'orario di vendita e la disciplina di dettaglio per l'esercizio del commercio in forma itinerante e per le vendite a domicilio restano determinati dall'ordinanza sindacale n. 29 del 28/12/2007, qui allegata, alla quale si rimanda.

## **ARTICOLO 9 RILASCIO DI NUOVE AUTORIZZAZIONI**

1. Il rilascio di nuove autorizzazioni per l'esercizio del commercio in forma itinerante è curato dal Responsabile del servizio Commercio e SUAP
2. La richiesta, avanzata a cura dell'interessato, deve contenere la dichiarazione del possesso dei requisiti previsti dall'articolo 5 del Decreto Legislativo 114/98 e la scelta del settore o dei settori merceologici
3. Il servizio, se verifica in via prioritaria che il richiedente non è già titolare di altra autorizzazione di tipo "B" e, in caso di richiesta di autorizzazione alla vendita e somministrazione di prodotti alimentari, che sussistono tutti i requisiti previsti dalle norme in materia di tutela igienico sanitaria, avvia l'istruttoria che deve concludersi con il rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla data di acquisizione della domanda al protocollo del Comune
4. Entro lo stesso termine e con le stesse modalità previste nei commi precedenti è rilasciata la nuova autorizzazione in caso di subentro nella titolarità di un'azienda, già autorizzata al commercio su aree pubbliche in forma itinerante, acquisita nel rispetto delle norme vigenti da parte di un residente o da una società con sede legale nel Comune di Aquilonia
5. In ogni caso, ai sensi dell'articolo 34 della L.R. n.1/2000, prima dell'inizio dell'attività l'ufficio deve acquisire la prova, da prodursi da parte dell'interessato anche mediante autocertificazione, del possesso dei requisiti dichiarati nella domanda, annotando i dati necessari sull'autorizzazione

## **TITOLO III COMMERCIO A POSTO FISSO**

### **ARTICOLO 10 ATTO DI CONFERMA**

1. Con il presente Regolamento, si conferma la tenuta delle seguenti attività di mercato, esistenti da tempo immemorabile:
  - mercato settimanale del sabato
  - Fiera di San VITO 14 giugno
  - Fiera del 12 ottobre

### **ARTICOLO 11 NORME GENERALI IN MATERIA DI FUNZIONAMENTO DEI MERCATI**

1. I mercati di cui al comma precedente sono gestiti dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato salvo che non sia deciso, per questi ultimi, l'affidamento a soggetto esterno.
2. Gli Uffici preposti hanno l'obbligo di garantire, per quanto di propria competenza, il regolare svolgimento delle attività di mercato.
3. Le tariffe per la concessione del suolo pubblico vengono determinate dalla G.M. con proprio atto e sono suscettibili di variazioni annuali.
4. Al servizio di vigilanza annonaria provvede la Polizia Municipale
5. Al servizio di vigilanza igienico sanitaria provvede, altresì, nell'ambito delle proprie competenze, l'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio
6. Il Sindaco provvede, sentite, ove necessario, le Organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale, a fissare le fasce orarie di scarico delle merci, di allestimento delle attrezzature di vendita e di sgombero dell'area di mercato, in ogni caso non inferiore 60 minuti prima e dopo la fine delle vendite
7. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la fascia oraria stabilita per l'effettuazione delle vendite, considerando, in caso contrario, l'operatore assente a tutti gli effetti
8. Ai fini dell'assegnazione temporanea del posteggio, l'operatore concessionario è considerato assente e non può essere in ogni caso ammesso al posteggio in quella giornata, se non presente decorsi 30 minuti dall'orario prefissato per l'inizio delle vendite
9. Sarà tempestivamente comunicato a cura del Responsabile del Servizio il calendario dei mercati anticipati o posticipati, conseguenti alla concomitanza del normale giorno di mercato con uno festivo
10. Nelle fasce orarie prefissate per l'allestimento dei banchi, per l'effettuazione delle vendite e per lo sgombero dell'area è vietato il transito degli autoveicoli diversi da quelli degli operatori del mercato e del servizio di vigilanza.
11. L'operatore ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione e la concessione di posteggio ed, eventualmente, l'autorizzazione sanitaria ed i libretti sanitari di tutti gli addetti, in originale, e la ricevuta del versamento delle tasse e/o canoni dovuti al Comune, a richiesta degli organi di vigilanza
12. L'esercente deve permettere il passaggio dei mezzi di emergenza, anche provvedendo alla sollecita chiusura della propria struttura, in caso di pubblica necessità
13. Nel caso in cui un operatore debba eccezionalmente abbandonare il posteggio prima dell'orario stabilito, gli esercenti e gli Agenti di Polizia Municipale sono tenuti ad agevolare il transito
14. Lo spazio assegnato deve essere, a cura del concessionario del posteggio, completamente ripulito da ogni sorta d'ingombro e/o rifiuto entro un'ora dal termine dell'orario di vendita. I rifiuti devono essere riposti in appositi sacchi di plastica e sistemati in maniera da agevolare il recupero da parte degli operatori ecologici. I rifiuti costituiti da cartoni devono essere raccolti separatamente, piegati e legati in fasci

## **ARTICOLO 12**

### **NORME GENERALI PER L'UTILIZZO DEL POSTEGGIO**

1. I concessionari non possono occupare, in alcun modo, superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata. Allo scopo di agevolare l'attività di vigilanza, il concessionario deve lasciare sempre ben visibile il numero assegnato al suo posteggio; a tal

fine il Comune può decidere di assegnare idonea tabella che deve essere esposta in maniera visibile nell'area di vendita.

2. La tenda posta a protezione del banco di vendita non può sporgere oltre 50 centimetri rispetto al limite del posteggio e deve, inoltre, essere collocata in modo che nessuna parte di essa sia ad un'altezza inferiore a 2 metri dal suolo.
3. La merce in esposizione non può sporgere oltre il perimetro del banco di vendita.
4. Eventuali barriere laterali devono essere arretrate di almeno 50 centimetri rispetto al fronte espositivo al fine di non impedire la visibilità dei banchi attigui. E' consentita la deroga esclusivamente nel caso in cui le barriere siano destinate a proteggere le merci dagli agenti atmosferici e, in ogni caso, soltanto per il tempo strettamente necessario a tale scopo.
5. E' consentito mantenere nel posteggio i propri veicoli, siano essi attrezzati o meno per l'attività di vendita, a condizione che sostino entro lo spazio destinato a posteggio.
6. E' vietato dividere il proprio posteggio con altri commercianti.
7. Gli operatori su aree pubbliche sono responsabili per eventuali danni arrecati nell'utilizzo dei posteggi a persone, al patrimonio pubblico o di privati.

### **Articolo 13** **Norme generali per la vendita**

1. E' vietata la vendita tramite estrazione a sorte o pacchi a sorpresa.
2. Gli operatori, secondo la specifica attività esercitata, devono osservare tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendite straordinarie, vendite a peso netto, etichettatura delle merci.
3. E' vietato l'utilizzo dei mezzi sonori, fatto salvo quanto previsto al comma successivo.
4. E' consentito l'uso di apparecchi atti a permettere l'ascolto di dischi, musicassette, C.D. così come può essere effettuata dimostrazione di giocattoli sonori e la vendita con "battitore", purchè il volume delle emissioni sonore sia minimo e tale da non recare disturbo agli operatori collocati negli spazi limitrofi ed agli utenti.

### **Articolo 14**

#### **Tenuta e consultazione dello schedario delle imprese esercenti il commercio su aree pubbliche**

1. Lo schedario delle imprese esercenti il commercio su aree pubbliche, tenuto dall'Ufficio Commercio nelle forme e con il contenuto stabilito dall'articolo 43 della Legge regionale n. 1/2000, è a disposizione per la consultazione di quanti vi abbiano interesse, ai sensi delle norme in materia di accesso agli atti della Pubblica Amministrazione.

## **CAPO I - Disciplina per lo svolgimento del mercato settimanale**

### **Articolo 15** **Localizzazione, caratteristiche dimensionali e tipologiche**

1. La tipologia, lo svolgimento e l'ubicazione del mercato, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, riportate nella planimetria redatta dall'AREA TECNICA "ALLEGATO A" al presente regolamento, sono così stabiliti:

- Tipologia: mercato nel quale operano esercizi merceologici alimentari e non
- periodicità: settimanale
- ubicazione: corso V. Emanuele, via B. Calabrese, Piazza A. Moro e via F. De Sanctis
- superficie complessiva: mq. 4.000 circa
- tipologia dei posteggi: area scoperta
- sup. totale posteggi: mq. 2.100
- numero posteggi: 49 di cui 44 per autorizzazione tipo "A" (x n. 10 settore alimentare e n. 34 non alimentare) e 5 per produttori agricoli

2. La planimetria "ALLEGATO B" riporta:

- L'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva
- Il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi riservati a titolari di autorizzazione di tipo "A" e dei posteggi riservati ai produttori agricoli
- La numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

## **Articolo 16**

### **Giorno ed orario di svolgimento**

1. Il mercato settimanale si tiene nella giornata di sabato, salvo il caso in cui essa coincida con una festività, nel qual caso, di norma, il mercato non si svolge. E' facoltà del Sindaco di autorizzare, con propria ordinanza, l'anticipazione, la posticipazione o la conferma del mercato stesso, dandone ampia e tempestiva informazione ai cittadini ed agli operatori commerciali.
2. Le vendite iniziano entro le ore 7,30 e terminano entro le ore 13,00. Il Sindaco, in particolari ed eccezionali circostanze, con apposita ordinanza, può stabilire deroghe ai normali orari di vendita. In ogni caso l'orario di vendita è lo stesso per tutti gli operatori del mercato, a prescindere dalle merceologie trattate.
3. I titolari di concessione di posteggio possono accedere all'area mercato a partire da 30 minuti prima e devono occupare il proprio posteggio entro i 30 minuti successivi all'orario d'inizio delle vendite.
4. I concessionari di posteggio non presenti allo scadere dell'ora stabilita dal precedente comma non possono più accedere al mercato della giornata e sono considerati assenti.
5. Gli operatori spuntisti che intendono partecipare all'assegnazione dei posteggi non occupati, devono contattare, entro i 30 minuti successivi all'orario fissato per l'inizio delle vendite, gli Agenti di Polizia Municipale per la firma dell'apposito registro.
6. Il Responsabile del Servizio provvederà a che un agente di Polizia Municipale stazioni nei pressi del Corso V. Emanuele allo scopo di acquisire le firme del registro di presenza degli

spuntisti e riscuotere il corrispettivo della concessione giornaliera, rilasciandone apposita ricevuta.

## **ARTICOLO 17**

### **Criteria e canone per la concessione dei posteggi**

1. I criteri per la concessione dei posteggi disponibili sono stabiliti dall'articolo 41 della Legge regionale n. 1/2000 e dall'articolo 29 del Decreto Legislativo n. 114/98, norme che si intendono integralmente richiamate.
2. La concessione ha durata decennale ed è rinnovabile .
3. La conservazione del posteggio in caso di assenza è regolata dall'articolo 29 comma 4 lettera b) del Decreto Legislativo n. 114/98.
4. La revoca o la decadenza del posteggio è regolata dall'articolo 29 del Decreto legislativo n.114/98.
5. Ai sensi dell'articolo 33 della Legge regionale n.1/2000, il Sindaco può rilasciare ai residenti o alle aziende con sede legale nel Comune autorizzazioni stagionali riferite ad un periodo di tempo anche frazionato, non inferiore a sessanta e non superiore a centottanta giorni, che può comprendere anche periodi di anni diversi, nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di commercio su aree pubbliche.
6. Il canone per la concessione del posteggio, che viene fissato dalla Giunta ed è suscettibile di modifiche anche annuali, va pagato all'atto del rilascio dell'autorizzazione e dell'assegnazione del posteggio in 2 rate semestrali con scadenza 10 gennaio e 10 luglio

## **Articolo 18**

### **Trasferimento della concessione dei posteggi**

1. Il trasferimento della concessione dei posteggi è regolato dall'articolo 42 della Legge regionale n.1/2000 che qui si richiama integralmente.
2. In caso di trasferimento, la concessione di posteggio mantiene il termine di scadenza di quella originaria.

## **Articolo 19**

### **Canoni per la concessione dei posteggi**

1. Il Comune può applicare i canoni di posteggio previsti dall'articolo 46 della Legge regionale n.1/2000 e s.m.i, in presenza dei presupposti prescritti dalla norma

## **Articolo 20**

### **Criteria per l'assegnazione temporanea dei posteggi**

1. Ai sensi dell'articolo 28 comma 11 del Decreto Legislativo n.114/98, i posteggi temporaneamente non occupati dai titolari della relativa concessione sono assegnati, giornalmente, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio sulle aree pubbliche che vantino il più alto numero di presenze nel mercato ed a parità di condizioni in base alla maggiore anzianità in termini d'esercizio ininterrotto dell'attività, così come desumibile dal certificato di iscrizione al Registro delle ditte o delle imprese.
2. I posteggi liberi sono assegnati giornalmente sulla base degli stessi criteri di cui al comma precedente.
3. Nessuno può occupare il posteggio senza l'autorizzazione del Responsabile di Polizia Municipale preposto al servizio.

### **Articolo 21**

#### **Assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli**

1. La disponibilità di posteggi riservati ai produttori agricoli è comunicata ai produttori assegnatari ed ai frequentatori occasionali privi di concessione.
2. L'assegnazione dei posteggi mediante concessione pluriennale è effettuata secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e, a parità di data, in base alla maggiore anzianità d'autorizzazione di cui alla legge n.59 /1963 o di presentazione della denuncia d'inizio dell'attività ai sensi dell'articolo 19 della legge n.241/90.
3. Ai sensi dell'articolo 20 comma 3 del decreto n. 48/1993, i titolari dei posteggi debbono comprovare la qualità di agricoltore nei modi e nei termini previsti dalla norma richiamata, a decorrere dall'anno successivo alla data di rilascio dell'autorizzazione o della data di denuncia di inizio attività.
4. E' consentita, in virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi per una durata che, a richiesta dell'interessato, potrà essere:
  - decennale, con validità estesa all'intero anno solare
  - decennale, ma con validità limitata ad uno o più periodi dell'anno, anche se frazionati, complessivamente non inferiori a 60 giorni e non superiori a 180, salvo che non trattasi di mercati stagionali nel qual caso la validità della concessione è equiparata al periodo di svolgimento degli stessi.

### **Articolo 22**

#### **Criteri d'assegnazione giornaliera dei posteggi riservati ai produttori agricoli**

1. I posteggi dei produttori agricoli non occupati da rispettivi concessionari sono assegnati, per la giornata, al produttore agricolo in possesso di certificazione rilasciata dal Sindaco del Comune dove si trova il terreno destinato all'allevamento o alla coltivazione dei prodotti posti in vendita, che abbiano firmato, entro i 30 minuti successivi all'inizio dell'orario di vendita stabilito per gli operatori del mercato, l'apposito registro finalizzato alla formazione della graduatoria delle presenze occasionali dei produttori.
2. Si richiama il disposto dell'articolo 20 comma 32 del presente regolamento.

### **Articolo 23**

#### **Scambio di posteggio**

1. Ai sensi dell'articolo 41 della Legge regionale n. 1/2000, è consentito lo scambio di posteggi assegnati fra operatori nell'ambito del mercato, esclusivamente per posteggi situati nello stesso settore merceologico.
2. E' altresì, consentito lo scambio con un posteggio disponibile e non ancora comunicato alla Regione per la pubblicazione del Bando di concorso.
3. In caso di richieste concorrenti è applicato il criterio della priorità della domanda.

#### **Articolo 24** **Revoca della concessione**

1. I casi di revoca della concessione sono espressamente previsti dall'articolo 29 del Decreto Legislativo n. 114/98 .
2. Allo scopo di evitare la revoca per decadenza a causa del mancato utilizzo del posteggio, il titolare della concessione può giustificare le assenze al mercato con comunicazione scritta all' ufficio di Vigilanza Urbana
3. Le uniche assenze giustificabili sono previste espressamente dalla norma richiamata nel precedente comma 1 .
4. In ogni caso l'assenza dell'operatore commerciale non è conteggiata :
  - nei mercati anticipati o posticipati
  - nel mercato ordinario, qualora, per effetto di cause non imputabili agli operatori, oltre il 50 % dei concessionari di posteggio risulti assente o, se presente, non abbia allestito il punto di vendita.

#### **Articolo 25** **Assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati e graduatoria di spunta.**

1. Il posteggio libero per assenza del titolare è assegnato ad altro operatore, ai sensi dell'articolo 28 – comma 11 – del Decreto Legislativo n. 114/98, sulla base della graduatoria di spunta e, per quella giornata, ai titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche che abbiano firmato entro l'orario di cui all'articolo 13 – comma 7 – del presente regolamento l'apposito registro.
2. La graduatoria di spunta è determinata dal numero di presenze nel mercato maturate da ciascun operatore.
3. Le assenze dei concessionari di posteggio e le presenze degli spuntisti, sono rilevate sul mercato dagli Agenti di Polizia Municipale e l'aggiornamento delle relative graduatorie è curato dal medesimo Ufficio.
4. Le presenze in mercati straordinari, che siano recuperi di mercati non svolti, non sono considerate valide ai fini dell'aggiornamento della graduatoria di spunta.
5. L'assegnazione temporanea di posteggio deve avvenire nel rispetto del settore merceologico.

## **Capo II      Disciplina per lo svolgimento di fiere, mostre mercato e sagre**

#### **Articolo 26** **Fiere: locazione, caratteristiche dimensionali e tipologiche**

1. La tipologia, lo svolgimento e l'ubicazione delle aree destinate alla fiera, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, riportate nella planimetria redatta dall'AREA TECNICA, Allegato "A" al presente regolamento, sono così stabiliti:
  - tipologia del mercato: fiera in cui operano esercizi dei settori merceologici alimentari e non
  - periodicità di svolgimento      annuale
  
  - ubicazione:                              corso V. Emanuele, via A. Moro e Piazza F. De Sanctis
  - superficie complessiva:      mq. 5.500 circa
  - tipologia dei posteggi:      area scoperta
  - sup. totale posteggi:      mq. 2.600
  - numero posteggi              100 di cui 95 per autorizzazione tipo "A" ( di cui n. 10 x il settore alimentare e n. 85 non alimentare) e 5 per produttori agricoli
  
2. La planimetria "ALLEGATO B" riporta:
  - L'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva
  - Il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi
  - La numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

### **Articolo 27**

#### **Soggetti legittimati a partecipare**

1. Alle fiere possono partecipare i titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche provenienti da tutto il territorio nazionale e gli agricoltori produttori diretti di cui alla Legge n. 59/1963 e successive modificazioni in possesso di regolare certificato, rilasciato dal Sindaco del Comune ove si trova il terreno destinato alla coltivazione o all'allevamento dei prodotti posti in vendita.
2. Possono altresì partecipare alla fiera i titolari di autorizzazioni temporanee per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.
3. Le autorizzazioni temporanee possono essere rilasciate esclusivamente a chi sia iscritto nel registro degli esercenti il commercio e nei limiti dei posteggi rimasti liberi .

### **Articolo 28**

#### **Limitazioni dell'area delle fiere**

1. Il Sindaco, per ragioni di Polizia stradale o di carattere igienico sanitario o per altri motivi di pubblico interesse, può limitare o vietare la localizzazione dei posteggi nelle aree indicate nella planimetria "ALLEGATO B" .
2. Con propria ordinanza il Responsabile del Settore Vigilanza disciplina la circolazione nelle strade destinate alla fiera.
3. Il fronte espositivo delle fiere non si interrompe in corrispondenza degli ingressi delle abitazioni e dei passi carrai.
4. Al fine di garantire ai residenti il diritto all'accesso ai loro immobili, i partecipanti alla fiera sono tenuti a mantenere il loro mezzo o banco espositivo ad almeno un metro di distanza dal confine delle abitazioni.

5. Tra un posteggio e l'altro deve intercorrere una distanza minima di ml. 0,50 .

### **Articolo 29**

#### **Aree espositive**

1. Le aree immediatamente antistanti i negozi di vendita al dettaglio, nelle vie incluse nell'area di svolgimento delle fiere, sono destinate ad attività espositiva.
2. I titolari degli esercizi commerciali interessati possono richiedere la concessione del suolo pubblico presentando una domanda entro il trentesimo giorno precedente la fiera.
3. La concessione è rilasciata per una superficie di lunghezza non superiore a quella del fronte del negozio e di profondità pari a quella dei posteggi per il commercio su area pubblica della stessa via.
4. Nel caso in cui le aree di cui al primo comma non siano state richieste dai titolari degli esercizi, esse sono assegnate ai titolari di autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, secondo le disposizioni contenute negli articoli successivi.

### **Articolo 30**

#### **Superficie dei posteggi**

1. Al fine di rendere possibile una razionale localizzazione dei posteggi, i richiedenti devono indicare nella domanda l'effettiva superficie che intendono occupare.

### **Articolo 31**

#### **Domande di partecipazione**

1. La domanda, in carta semplice, indirizzata al Sindaco, deve essere trasmessa esclusivamente attraverso il servizio postale come lettera raccomandata, entro il trentesimo giorno precedente alla data di svolgimento della fiera.
2. Nella domanda il richiedente deve indicare, a pena di inammissibilità:
  - le proprie generalità ( nome, cognome, nazionalità, residenza, domicilio ed eventuale recapito telefonico)
  - il settore merceologico per il quale è abilitato e i prodotti oggetto di vendita
  - la specificazione delle merci che effettivamente sono in vendita
  - se abbia partecipato a precedenti edizioni della fiera
  - l'effettiva superficie che intende occupare
3. Alla domanda devono essere tassativamente allegati:
  - a. il certificato, anche in copia, del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, rilasciato in data non anteriore a sei mesi
  - b. la copia dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche

### **Articolo 32**

#### **Documenti necessari per far valere i titoli di priorità del dante causa**

1. Colui che è subentrato nella gestione o nella titolarità di un'azienda per l'esercizio del commercio su aree pubbliche acquista i titoli di priorità posseduti dal suo dante causa nell'assegnazione dei posteggi

2. A tal fine il richiedente deve allegare alla domanda, oltre a quanto previsto nell'articolo precedente:

- il certificato di iscrizione, in originale, al registro ditte presso la CCIA del dante causa
- il certificato attestante il subingresso rilasciato dal Comune che ha emesso l'originaria autorizzazione

3. Nel caso in cui il procedimento di subingresso sia pendente, il richiedente deve allegare alla domanda un certificato rilasciato dal Comune al quale è stata presentata la domanda, attestante che la pratica è in istruttoria.

4. Nel caso in cui l'originaria autorizzazione sia stata rilasciata dal Comune di Aquilonia o la pratica di subingresso sia pendente presso i suoi uffici, è sufficiente che nella domanda si faccia menzione di questa circostanza.

### **Articolo 33**

#### **Concessione dei posteggi**

1. Nessun operatore può utilizzare più di un posteggio contemporaneamente.
2. La concessione del posteggio è personale ed è limitata al giorno di svolgimento della fiera.

### **Articolo 34**

#### **Criteri di assegnazione dei posteggi**

1. I posteggi sono assegnati dal Responsabile del Servizio, con il supporto dell'Ufficio di Vigilanza, in ordine di priorità e nei limiti della disponibilità di posteggi, a :

- a) titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche provenienti da tutto il territorio nazionale con il più alto numero di presenza nella fiera; in caso di parità a colui, tra questi, che vanta più lunga anzianità di esercizio dell'attività
- b) titolari di autorizzazioni al commercio su aree pubbliche provenienti da tutto il territorio nazionale che partecipano per la prima volta alla fiera in ordine di data di presentazione della domanda e, in caso di parità, a colui, tra questi, che vanta più lunga anzianità di esercizio dell'attività

e, sulla base degli stessi criteri a :

- c) titolari di autorizzazioni temporanee
- d) produttori agricoli

2. Il numero di presenze alla fiera è accertato d'ufficio in base agli atti relativi alle fiere tenute negli anni precedenti.

### **Articolo 35**

#### **Oneri per la concessione del posteggio**

1. La tassa per l'occupazione degli spazi e delle aree pubbliche (TOSAP) dovrà essere corrisposta in unica soluzione dai partecipanti all'atto dell'assegnazione del posteggio ed esibirne la ricevuta all'atto del posizionamento presso il posteggio assegnato
2. La mancata partecipazione alla fiera comporta la decadenza dalla concessione e le somme pagate per l'assegnazione del posteggio sono incamerate a titolo di penale
3. Il contributo per la partecipazione alla fiera, versato da operatori non ammessi alla stessa, viene restituito entro trenta giorni dal relativo svolgimento

### **Articolo 36**

#### **Graduatoria e rilascio delle autorizzazioni**

1. Il Responsabile del Servizio, sulla base dei criteri indicati negli articoli precedenti, procede alla formazione della graduatoria che, oltre ad essere affissa all'Albo Pretorio almeno dieci giorni prima dello svolgimento della fiera, deve essere comunicata agli ammessi con l'invito a presentarsi presso l'Ufficio per la scelta del posteggio. La scelta è operata, utilizzando la planimetria " ALLEGATO A" indicata nell'articolo 26 precedente, in ordine di priorità di presentazione della domanda.
2. Eventuali reclami possono essere presentati, per iscritto, fino al quinto giorno precedente la data di svolgimento della fiera; l'accoglimento o il rigetto del reclamo deve essere comunicato per iscritto all'interessato entro il giorno precedente quello di svolgimento della fiera.
3. Sulla scorta della graduatoria così formata, il Responsabile del Servizio predispone il rilascio delle autorizzazioni, contenenti il numero del posteggio assegnato,

### **Articolo 37**

#### **Assegnazione dei posteggi liberi**

1. All'assegnazione dei posteggi rimasti liberi o non occupati dagli assegnatari si provvede direttamente nel giorno della fiera.
2. L'assegnazione è fatta dando precedenza a titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche che vantino il più alto numero di presenze nella fiera e, in caso di parità o di inapplicabilità del criterio, sulla base dell'anzianità di esercizio.

### **Articolo 38**

#### **Norma finale**

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione all'Albo on-line